

STUDIO LEGALE DE VITIS & PARTNERS
PROF. AVV. SALVATORE DE VITIS
Professore aggregato di Diritto Commerciale
Università del Salento
73100 Lecce, via Salvatore Trinchese, 95/A
Tel. 0832/1796894 - legal@pec.dbdv.it

AVV. ANTONIO RUCCO
via G. D'Annunzio 73 – 73100 Lecce
Tel. 0832/312132 – cell 347 1496800
P.IVA 02935090759
Email: antonio.rucco@studiolegalemessutirucco.it
PEC - rucco.antonio@ordavvle.legalmail.it

Spett.le

INPS Direzione di Lecce

pec.

direzione.provinciale.lecce@postacert.inps.gov.it

INAIL Direzione di Lecce

pec.lecce@postacert.inail.it

Direzione Provinciale di Lecce

pec. dp.lecce@pce.agenziaentrate.it

e p.c.

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

pec.pug.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it

La società Environmental Management Engineering Service srl (in sigla E.M.E.S. SRL), in persona del legale rappresentante p.t. sig. Forina Vincenzo (C.F. FRNVCN68D12A662V) e sede legale in Lecce alla Via Cicoella 3 (P.IVA 03570730758; REA LE-230083), elettivamente domiciliata in Lecce alla via G. D'Annunzio 73 presso lo studio dell'Avv. Antonio Rucco (C.F. RCCNTN63M25E506I e pec rucco.antonio@ordavvle.legalmail.it) che, unitamente e disgiuntamente al Prof. Avv. Salvatore De Vitis (C.F. DVTSVT69B26F842H; PEC legal@pec.dbdv.it), la rappresenta e difende in virtù di procura ad litem già in atti, espone quanto segue.

PROPONE

ai Vostri Uffici la presente transazione dei crediti tributari e contributivi ai sensi dell'art. 88 CCII

nell'ambito della Proposta di Concordato da depositarsi innanzi Tribunale di Lecce, unitamente al piano e alla documentazione di cui all'art. 39 CCII.

Premessa

- 1. Brevi cenni storici sulla Società e caratteristiche dell'attività svolta**
- 2. Il contenzioso con AQP spa e il Consorzio ASI**
- 3. I requisiti soggettivi per la presentazione della domanda di concordato e la relativa documentazione prescritta dalla legge**
- 4. La Proposta e il Piano a sostegno della domanda di concordato preventivo**
 - 4.1.** La composizione dell'attivo e i tempi di realizzo
 - 4.2.** Le classi e il diritto di voto
 - 4.3.** Percentuali di soddisfo, modalità e tempi di esecuzione
- 5. La proposta di Trattamento dei crediti tributari e contributivi**
 - 5.1.** Oggetto
 - 5.2.** La ricognizione del debito "previdenziale" (INPS) alla data di riferimento
 - 5.3.** La ricognizione del debito "assistenziale" (INAIL) alla data di riferimento
 - 5.4.** La ricognizione del debito "fiscale" (Agenzia delle Entrate) alla data di riferimento
 - 5.5.** I privilegi "legali" che assistono l'indebitamento previdenziale, assistenziale e fiscale
 - 5.6.** Proposta di transazione fiscale e previdenziale e assistenziale
 - 5.7.** Convenienza della (proposta di) Transazione

CONCLUSIONI

Elenco allegati

* * *

Premessa

La presente proposta di Transazione fiscale, previdenziale e assistenziale è formulata nell'ambito della procedura di concordato preventivo che la Società Environmental Management Engineering Service srl (in sigla E.M.E.S. SRL) provvede a depositare in data odierna innanzi al Tribunale di Lecce, con i conseguenti effetti di legge.

In particolare, il proponendo Piano e la Proposta di Concordato sono strutturati secondo lo schema del Concordato in Continuità aziendale ex art. 40 e 84, co. 3 CCII (di seguito "Proposta di Concordato Preventivo" o "Proposta"), che qui deve intendersi integralmente richiamata.

Invero, il Nuovo Codice della Crisi e dell'insolvenza, all'art. 88, co.1. prevede che *"Con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonché dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione giudiziale, avuto riguardo al valore attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente"*.

1. Brevi cenni storici sulla società e caratteristiche dell'attività svolta

E.M.E.S. srl (di seguito anche "Società" o "EMES") è una società costituita il 3 agosto 2001, iscritta dal 05.10.2001 nel Registro delle Imprese di Lecce, N. REA LE-230083, C.F./P. IVA 03570730758, avente sede legale in Lecce alla Via Cicolella 3 (All. 2).

Nel tempo la compagine societaria è stata la seguente:

a) AXA srl (P.IVA 02285190753) titolare del 50% del c.s. già in testa a Felice Rosito e Giorgio Potì;

b) Forina Vincenzo (FRNVCN68D12A662V) titolare del 45% del c.s. e già del 50% del capitale sociale;

c) Ecolio srl (P.IVA 04938620723) titolare del 5% del c.s. già in testa a Forina Vincenzo.

L'amministrazione è affidata, sin dalla costituzione, al socio Forina Vincenzo e non risulta costituito l'Organo di controllo; al 31.12.2024, risultano 6 addetti della Società.

Lo statuto prevede all'art. 5 il seguente oggetto sociale: "consulenza e assistenza alle imprese per la gestione amministrativa, contabile finanziaria e fiscale dei rifiuti prodotti e/o recuperati; ciò può avvenire anche mediante l'ausilio di supporti e attrezzature informatiche collegate in rete. Ogni altra forma di consulenza e assistenza professionale in materia di gestione di rifiuti, scarichi, emissioni nell'atmosfera ivi compresi fumi, gas, rumori, onde elettromagnetiche, odori. La gestione di registri di carico e scarico, formulari di identificazione rifiuti, modelli unici di dichiarazione rifiuti prodotti e/o trattati. La cura di pratiche di iscrizione all'albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento di rifiuti, sezioni regionali comprese, nonché ogni altra iscrizione ad Albi o Registri previsti da specifiche disposizioni di legge per ogni attività connessa, presupposta o conseguenziale. Il conseguimento di iscrizioni, comunicazioni, autorizzazioni nulla osta e ogni altra forma di assenso derivante da atti di P.A. quale condizione per l'esercizio di attività di gestione ambientale e in particolare di rifiuti e scarichi. Per tali finalità potrà provvedere alla predisposizione di elaborati e pareri relativi alla V.I.A. (valutazione impatto ambientale). Lo svolgimento a titolo professionale di attività di raccolta e trasporto di rifiuti prodotti in proprio o da soggetti terzi pubblici o privati; attività di bonifica dei siti, dei beni contenenti amianto, di commercio e intermediazione dei rifiuti con o senza detenzione. Attività di gestione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti. La realizzazione e gestione di laboratori di ricerca e analisi ambientali. L'attività di smaltimento e recupero di rifiuti ivi compreso lo smaltimento e riutilizzo di liquami e di fanghi provenienti da qualsiasi processo depurativo e/o di trattamento di rifiuti, anche da reimpiegare nelle pratiche agricole. La realizzazione e gestione di impianti finalizzati alla sterilizzazione di rifiuti ospedalieri. Attività

di dragaggio. Attività di studio, ricerca e sperimentazione in campo ambientale anche avvalendosi di contributi scientifici e di ricerca pubblici e privati nonché delle università. Progettazione preliminare ed esecutiva, studi di impatto ambientale e plant layout, realizzazione di modelli di simulazione, programmazione ed organizzazione dei lavori, redazione di capitolati tecnici, acquisto di materiali ed equipaggiamenti, attività didattica e formazione del personale...”.

In effetti, l’attività è sempre stata svolta nel rispetto dell’oggetto sociale e nella fase iniziale si è concretizzata nella progettazione di impianti di depurazione pubblici e privati nonché nella consulenza e assistenza ambientale per le imprese¹.

Ai fini della sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Codice, Emes srl è società che ha superato le soglie previste dall’art. 2 lett. d (cfr. bilanci e situazione contabile alla data del 9 settembre 2025 in atti e versa in stato di crisi ai sensi dell’art. 2 lett. a).

Le vicende della Società sono legate a doppio filo al rapporto instaurato tra il Consorzio ASI (Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Lecce) e l’A.T.I. di cui Emes ha fatto parte insieme ad Ecolio s.r.l. giusta convenzione del 04/02/2004 avente ad oggetto l’esecuzione di tutte le prestazioni e servizi necessari per conseguire la completa funzionalità dell’impianto di depurazione in Località “Ciccio Prete” di Lecce ed attuare la corretta gestione del medesimo. Tale convenzione riportava un riconoscimento all’ATI di un canone di gestione (che sin da ora giova evidenziare è stato corrisposto sporadicamente); la quantità di reflui scaricati all’impianto dalla condotta consortile ASI risultava pari a circa 1.100.000 mc/anno.

Detta convenzione veniva modificata il 08/07/2005, soprattutto avuto riguardo al corrispettivo per la gestione del trattamento bottini (smaltimento attraverso autobotti su gomma) e alla sua durata, che passava da 7 a 9 anni. In data 03/01/2011 veniva firmato un atto di transazione tra il Consorzio e l’A.T.I. Emes – Ecolio che prevedeva per l’impianto di Lecce-Surbo:

¹ Attività analoga a quella svolta dalla società affittuaria A3A Green Consulting srl

- il riconoscimento a titolo di canoni e risarcimento danni all'A.T.I. Emes - Ecolio della somma di € 2.500.000,00;
- la proroga del contratto per il periodo necessario all'estinzione del debito del Consorzio A.S.I.;
- un canone annuale di € 200.000 da parte dell'A.T.I. al Consorzio e le relative modalità di versamento;
- l'autorizzazione all'A.T.I. Emes - Ecolio a fatturare ed incassare i canoni dovuti dagli utenti per la depurazione e ad incassare quanto dovuto dall'Acquedotto Pugliese (AQP) per la depurazione dei reflui provenienti dai Comuni di Surbo e dalle Aziende della Zona Industriale a partire dal 03/01/2011.

All'atto di transazione del 03/01/2011 è allegato il Disciplinare relativo all'affidamento in concessione del servizio di conduzione e ripristino degli impianti.

Il depuratore di Lecce-Surbo inizialmente trattava i reflui provenienti dalla Zona Industriale di Lecce-Surbo, dell'abitato di Surbo, di Giorgilorio e della zona P.I.P. di Surbo.

Il sistema fognario è costituito da una rete di raccolta all'interno delle aree territoriali sopra indicate e da un collettore che parte dalla fine della Zona Industriale di Lecce-Surbo e raggiunge il depuratore di Ciccio Prete passando a nord dell'abitato di Lecce; detto collettore non avrebbe dovuto raccogliere alcun apporto fognario diverso dai reflui della Zona Industriale di Lecce-Surbo.

Ciononostante, con nota del 22/11/2012 prot. 3475, il Consorzio A.S.I. comunicava ad A.T.I. Emes - Ecolio che AQP aveva proceduto al convogliamento dei reflui del Comune di Surbo-Giorgilorio presso l'impianto di depurazione della Città di Lecce e contestualmente aveva dismesso il convogliamento dei reflui presso l'impianto depurativo del Consorzio A.S.I.; il tutto a far data dal 01/06/2012. Pertanto, il depuratore di Ciccio Prete da tale data avrebbe dovuto ricevere i soli reflui provenienti dalla sola Zona Industriale di Lecce-Surbo; dopo tale data, la quantità di reflui registrati all'impianto risultava pari a circa 800.000 mc/anno.

Successivamente, l'A.T.I., a seguito di incongruenze sulle quantità di reflui di partenza immessi agli insediamenti presenti nella zona industriale di Lecce-Surbo e quelle in arrivo all'impianto, attivava un accertamento tecnico preventivo in cui il CTU incaricato accertava che il collettore in uscita dall'impianto di sollevamento ISF 167 NUOVO di Acquedotto Pugliese immetteva i propri reflui nel collettore fognario del consorzio ASI che adduceva, pertanto, tali reflui al depuratore sito in località Ciccio Prete e gestito da EMES.

In data 23/10/2015 veniva dismesso il collegamento abusivo; dopo tale data, la quantità di reflui registrati all'impianto risultava pari a circa 44.000 mc/anno.

In data 20/12/2017 l'ATI rilevava un ulteriore ed anomalo aumento della portata al depuratore con portate altalenanti con punte fino a 1000 mc/giorno e così, promosso un nuovo ATP, il CTU concludeva che vi era un'immissione abusiva di reflui da parte di AQP che, a partire dalla centralina di sollevamento di Surbo, scaricava nel collettore fognario che collega la Zona Industriale di Lecce-Surbo con il depuratore di Ciccio Prete.

Nel corso del 2021, durante il periodo Covid, il personale dipendente dell'A.T.I. Emes-Ecolio riscontrava, ancora una volta, anomali e variabili afflussi di reflui che giungevano all'impianto di depurazione di Lecce attraverso la conduttura fognaria di proprietà e gestione del Consorzio A.S.I. A seguito di ciò è stato promosso dall'A.T.I. un ulteriore accertamento tecnico preventivo nel corso del quale il CTU ha concluso, come per il passato, che all'impianto di depurazione di Lecce giungevano dalla condotta ASI oltre ai reflui della zona industriale di Lecce Surbo, anche reflui immessi da AQP e dal Comune di Lecce.

Nell'anno 2024, la quantità di reflui registrati all'impianto è risultata pari a circa 55.000 mc/anno.

Allo stato, è pendente la causa di natura risarcitoria NRG 10815/2016 Trib. Lecce (alla quale è stata riunita quella rubricata al NRG 4394/2017) promossa

dall'ATI EMES contro Consorzio ASI E AQP, nonché la ulteriore rubricata al NRG 637/2023 promossa dall'ATI EMES contro ASI2.

Il rapporto con il Consorzio ASI è stato caratterizzato da un'iniquità congenita, determinata anche dal ritardo con cui il medesimo ha assunto iniziative a tutela della Società; a questo riguardo, è particolarmente significativa la circolare del Consorzio, emessa solo in data recente, con cui lo stesso ha imposto alle imprese presenti nella zona industriale di Lecce di installare un dispositivo che verifichi la quantità di reflui in uscita, segno della consapevolezza della necessità di operare verifiche più accurate sulla gestione della rete.

Le difficoltà relative al rapporto con il Consorzio ASI sono ancor più incisive in ragione della natura della prestazione richiesta ad Emes srl, pacificamente di pubblica utilità e quindi non soggetta a sospensione e/o interruzione pena l'insorgenza di responsabilità non solo civilistiche ma altresì e probabilmente di carattere penale.

Già in passato l'ATI Emes – Ecolio aveva dichiarato di voler rilasciare gli impianti la cui gestione era economicamente insostenibile e dunque improseguibile per le dette motivazioni; ma le operazioni di rilascio, sebbene avviate hanno subito un blocco poiché, all'esito di due sopralluoghi, un tecnico del Consorzio ASI, rilevava la necessità di formulare osservazioni in merito allo stato di fatto degli impianti nonché di aggiornare le operazioni ad altra data mai poi comunicata dallo stesso Consorzio. Conseguentemente, l'ATI si è trovata costretta (in ragione della natura pubblica del servizio) a proseguire obtorto collo la gestione degli impianti che il Consorzio stesso non le consentiva di rilasciare, continuando a sostenerne i gravosissimi costi in termini energetici e di personale per la depurazione di acque immesse abusivamente nelle fatiscenti e non integre condotte del Consorzio. Conseguentemente, l'ATI dichiarava di non poter più sostenere la gestione economica degli impianti e invitava e diffidava il Consorzio a concludere le operazioni di rilascio degli impianti entro e non oltre il 15.09.2025.

² Per una migliore e più puntuale conoscenza del contenzioso, verrà dedicato al medesimo un apposito successivo paragrafo.

In aggiunta alla gestione dell'impianto di depurazione Lecce-Surbo, EMES gestisce inoltre l'impianto di Galatina-Soletto (attualmente non operativo a cause dello stato delle condotte e segnatamente a causa della presenza di falle che impediscono ai reflui di giungere all'impianto) nonché quello di Nardò-Galatone che presenta problematiche analoghe agli altri due impianti ma operativo esclusivamente per i rifiuti autotrasportati.

Sullo sfondo di tutte tali vicende - tenuto conto delle ingenti partite creditorie che EMES ha maturato nei confronti del Consorzio ASI e di AQP e della difficoltà di coprire i costi a fronte di ricavi inadeguati - il fornitore di energia elettrica Hera Comm S.p.A. ha depositato presso il Tribunale di Lecce in data 04/02/2025 ricorso per Liquidazione Giudiziale; nella procedura è intervenuto anche il creditore Enel Energia s.p.a..

Entrambi i soggetti, nonostante la morosità di E.M.E.S. hanno continuato a fornire energia elettrica per il funzionamento dell'impianto. Prestazione che, probabilmente, hanno continuato a prestare proprio in ragione della natura del servizio prestato da Emes srl.

In data 4 aprile 2025 [nel contesto del rilevato stato di crisi e in vista della presentazione della domanda per l'avvio di una composizione negoziata della crisi (CNC), non escludendo di chiedere, nel prosieguo, uno degli strumenti di regolazione della crisi di cui al Codice della crisi d'impresa e insolvenza (D.lgs. 12 gennaio 2019, N. 14, d'ora in avanti anche soltanto "CCII"), al fine specifico di mantenere e tutelare il funzionamento e l'avviamento dell'azienda onde scongiurarne una significativa perdita di valore, ciò nell'interesse preminente dei creditori e ai fini della salvaguardia di posti di lavoro] la Società ha stipulato il contratto di affitto di azienda con la A3A GREEN CONSULTING S.R.L. (atto notaio Luca Di Pietro rep. 11693, racc. 8170), nel quale è stata prevista e formulata dall'affittuaria - oltre all'accollo del TFR - la proposta irrevocabile di acquisto.

In data 7 aprile 2025, EMES ha attivato la procedura della Composizione Negoziata della Crisi la quale tuttavia non sortiva l'esito sperato seppur in mancanza di una diretta interlocuzione con i creditori interessati.

Da qui, il ricorso alla procedura di concordato preventivo ipotizzando la continuità indiretta dell'attività e la contestuale liquidazione di asset non essenziali alla prosecuzione.

2. Il Contenzioso con AQP SpA e il Consorzio ASI.

Il contenzioso instaurato nei confronti di AQP SpA e il Consorzio ASI scaturisce dall'impossibilità di individuare nell'immediato il soggetto al quale addebitare la quota parte di immissione e la relativa fatturazione e, dall'altro, dall'obbligo in capo a E.M.E.S. di continuare comunque il servizio in quanto di pubblica utilità con i conseguenti ingenti e non remunerabili costi.

Nello specifico, Emes srl ha promosso innanzi al Tribunale di Lecce gli AA.TT.PP. rubricati ai n.ri 2073/2015, 652/2018 e 5449/2021 al fine di accertare la denunciata immissione abusiva di reflui e il danno subito dalla medesima sub specie di maggiori costi.

Le C.T.U., con le quali si sono conclusi i suddetti procedimenti, sono state tutte favorevoli a EMES srl.

Attualmente, e come relazionato dai procuratori costituiti (Avv.ti Barbara Accettura e Mimmo Renna), i giudizi di merito sono nelle fasi iniziali.

In quello rubricato al NRG 10815/2016 (al quale è stato riunito quello rubricato al NRG 4394/2017), Emes srl ha spiegato domanda risarcitoria del valore di € 8.419.733,56 oltre interessi e rivalutazione ed oltre IVA come per legge, da cui detrarre l'importo di € 1.636.036,00 comprensivo di IVA versato da AQP spa ad EMES in data 04.08.2016, ovvero la condanna al pagamento della minor somma che sarà ritenuta dovuta all'attrice, anche in via ancor più gradata ex art. 2041 c.c.

Nell'altro (rubricato al NRG 637/2023 Trib. Lecce) la pretesa risarcitoria ammonta ad € 11.012.261,30, oltre interessi e rivalutazione o in quella maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa. In estremo subordine accertamento circa la spettanza degli emolumenti di cui all'art. 176, comma 4, d. lgs.n.50/2016, lett.a), b) e c) quantificati in complessivi € 11.012.261,30, o in quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa.

La domanda spiegata nei suddetti contenziosi è supportata, oltre che dalle consulenze tecniche di ufficio (sopra menzionate) da quelle di parte redatte dall'Ing. Ennio Spazzoli.

3. I requisiti soggettivi per la presentazione della domanda di concordato e relativa documentazione prescritta dalla legge.

E.M.E.S S.r.l. ha presentato in data 09/09/2025 domanda di accesso al concordato preventivo con riserva, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), annunciando fin da subito l'intenzione di depositare successivamente una proposta di concordato in continuità aziendale indiretta.

Fin da tale momento, la Società ha anticipato che la proposta avrebbe garantito una soddisfazione dei creditori maggiore rispetto a quella realizzabile in ipotesi di liquidazione giudiziale sotto il profilo economico, organizzativo e occupazionale, con salvaguardia dei posti di lavoro.

Tanto premesso, sussistono i presupposti per il deposito della proposta definitiva, in conformità con l'articolo 40 CCII.

La società ricorrente presenta i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dagli articoli 1 e 2 del Codice: E.M.E.S S.r.l. è infatti un'impresa commerciale, attiva da lungo periodo, e supera le soglie dimensionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), come comprovato dalla documentazione allegata ricorso. Parimenti, ricorre lo stato di crisi economico-finanziaria in base alla relazione aggiornata alla data del 09/09/2025, da intendersi quale base fondante del piano e della proposta.

4. La proposta e il Piano a sostegno della domanda di concordato preventivo

4.1. La composizione dell'attivo e i tempi di realizzo

L'attivo destinato al soddisfacimento dei creditori, in esito al deposito della presente proposta di concordato preventivo, risulta composto dalle seguenti componenti patrimoniali e finanziarie:

- 1.** proventi netti derivanti dai canoni di affitto d'azienda, maturandi nel corso dell'esecuzione del piano;
- 2.** proventi derivanti dalla cessione del complesso aziendale al termine del contratto di affitto d'azienda sulla base della proposta irrevocabile di acquisto già formulata dall'affittuaria e recepita nel contratto di affitto d'azienda;
- 3.** incasso dei crediti commerciali (non contestati) esistenti alla data di riferimento del piano, nei limiti della loro effettiva recuperabilità;
- 4.** finanziamento soci prededucibile (di Euro 250.000,00) ai sensi dell'art. 101 CCII con la precisazione che la percentuale (del 80%) verrà restituita solo nell'ipotesi in cui dal contenzioso nei confronti del Consorzio ASI si dovesse ricavare (giudizialmente ovvero transattivamente ovvero a seguito di cessione competitiva) una somma netta maggiore di Euro 500.000,00.
- 5.** apporto di finanza esterna (di Euro 200.000,00), destinato ad accrescere la base attiva disponibile per il soddisfacimento del ceto creditorio.

Ai fini della valutazione complessiva della proposta, rilevano altresì, pur non configurandosi come attivo in senso stretto, le seguenti componenti di riduzione del passivo, conseguibili esclusivamente in ipotesi concordataria:

- 6.** accollo liberatorio del debito verso il personale dipendente per le spettanze relative al trattamento di fine rapporto;
- 7.** l'accollo da parte dei soci delle spese legali maturate dai procuratori costituiti /avv.ti Mimmo Renna e Giuseppe Dello Russo) e con decorrenza dal deposito della domanda prenotativa di concordato.

Nel dettaglio e partitamente.

A. Proventi derivanti dai canoni di affitto d'azienda

I proventi derivanti dai canoni di affitto d'azienda costituiscono una componente certa e qualificata dell'attivo concordatario in quanto fondati su

un rapporto contrattuale già perfezionato, efficace e in corso di esecuzione alla data di riferimento del piano.

In data 4 aprile 2025 è stato stipulato il contratto di affitto d'azienda tra EMES S.r.l., in qualità di concedente, e A3A Green Consulting S.r.l., in qualità di affittuaria, con decorrenza dal 26 maggio 2025 e durata di 36 mesi, sino al 25 maggio 2028. Il contratto prevede un corrispettivo annuo per l'affitto dell'azienda pari a euro 15.000,00 oltre IVA, da corrispondersi in rate trimestrali anticipate di euro 3.750,00 oltre IVA ciascuna, entro il giorno 10 di ciascun trimestre, ed è assistito da clausola risolutiva espressa in caso di mancato pagamento di tre rate trimestrali consecutive

Alla data del 09/09/2025, EMES S.r.l. ha già provveduto a fatturare e incassare canoni di affitto per complessivi euro 7.500,00 oltre IVA. Tali importi risultano già definitivamente acquisiti e non rilevano, pertanto, ai fini della determinazione delle risorse future destinate ai creditori.

Considerato che l'ammontare complessivo dei canoni contrattualmente previsti è pari a euro 45.000,00 residuano, alla data di riferimento del piano, canoni da fatturare e incassare per complessivi euro 37.500,00. Detti proventi derivano da obbligazioni contrattuali già assunte dall'affittuaria e presentano un elevato grado di certezza, non essendo subordinati al verificarsi di eventi futuri aleatori.

Ai fini della determinazione delle risorse effettivamente destinabili al soddisfacimento del ceto creditorio, dai canoni residui sono stati detratti i costi operativi connessi alla gestione del rapporto di affitto, nonché le imposte gravanti sui relativi proventi.

All'esito di tali rettifiche, il flusso netto generato dai canoni di affitto d'azienda è stimato in **euro 30.000,00** importo che viene integralmente destinato al soddisfacimento dei creditori nell'ambito della presente proposta concordataria

Si evidenzia, altresì, che la società affittuaria A3A Green Consulting S.r.l. è partecipata in misura paritaria dalle società AXA S.r.l. e AQUAFOR S.r.l. che hanno formalmente garantito il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dalla società affittuaria in relazione al contratto di affitto d'azienda e,

in particolare, il regolare pagamento dei canoni per l'intera durata del rapporto.

La presenza di tale garanzia rafforza in modo significativo il grado di affidabilità della fonte di attivo rappresentata dai canoni di affitto e consente di qualificare i relativi flussi come risorse caratterizzate da un elevato livello di attendibilità ai fini dell'esecuzione del piano. Con riferimento alla tempistica di incasso e di messa a disposizione delle risorse per il soddisfacimento dei creditori, i proventi derivanti dai canoni di affitto d'azienda risultano distribuiti nel corso dell'esecuzione del piano secondo quanto indicato nel prospetto riepilogativo delle fonti concordatarie.

In particolare, una quota dei proventi netti derivanti dai canoni di affitto, pari a euro 5.000,00 risulta incassabile anteriormente all'omologa della proposta, mentre ulteriori euro 10.000,00 sono previsti in incasso nel secondo semestre dell'esercizio 2026. Le residue somme, pari complessivamente a euro 15.000,00 sono programmate in incasso negli esercizi successivi, con euro 10.000,00 nel corso del 2027 ed euro 5.000,00 nel corso del 2028.

La scansione temporale degli incassi risulta coerente con la durata del contratto di affitto d'azienda e con l'orizzonte del piano.

B. Proventi derivanti dalla cessione del complesso aziendale.

I proventi derivanti dalla cessione del complesso aziendale costituiscono una componente centrale dell'attivo concordatario e trovano fondamento nel contratto di affitto d'azienda già in essere, nel quale è stata espressamente prevista la futura alienazione dell'azienda, quale esito fisiologico e programmato del rapporto di affitto.

Il contratto di affitto d'azienda stipulato in data 4 aprile 2025 prevede, infatti, il rilascio a favore della società concedente di una proposta irrevocabile di acquisto avente ad oggetto il complesso aziendale, esercitabile al ricorrere delle condizioni contrattualmente previste, tra le quali rientra la definitiva omologazione di uno strumento di regolazione della crisi. Il prezzo di cessione dell'azienda è stato determinato contrattualmente in **euro 70.000,00**.

La cessione del complesso aziendale non si configura, pertanto, come un evento meramente eventuale, ma come una componente strutturale del

piano, inserita sin dall'origine nell'assetto negoziale delineato dalle parti e funzionale alla regolazione della crisi della società concedente.

Con riferimento alla certezza del realizzo del prezzo di cessione (nei limiti dei 70.000,00), si evidenzia che, analogamente a quanto previsto per i canoni di affitto d'azienda, i soci della società affittuaria hanno formalmente garantito il pagamento del prezzo di acquisto dell'azienda da parte di A3A Green Consulting S.r.l., rafforzando in modo significativo l'affidabilità del flusso finanziario derivante dalla cessione.

Resta, in ogni caso, ferma la possibilità che, al termine del contratto di affitto d'azienda, il Tribunale, ove ritenuto opportuno nell'interesse dei creditori, possa disporre la vendita del complesso aziendale mediante procedure competitive, ai sensi dell'art. 91 CCII. In tale evenienza, la proposta irrevocabile di acquisto formulata dall'affittuaria potrà costituire base di riferimento per l'esperimento della procedura competitiva, fermo restando la facoltà per eventuali terzi di presentare offerte migliorative.

Il prezzo di cessione che sarà incassato all'esito dell'esercizio dell'opzione ovvero della procedura competitiva confluirà nella disponibilità della società e verrà integralmente destinato al soddisfacimento del ceto creditorio, secondo le modalità e le tempistiche previste dal piano concordatario.

Con riferimento alla tempistica di realizzo dei proventi derivanti dalla cessione del complesso aziendale, si evidenzia che il contratto di affitto d'azienda ha durata trentasei mesi, con decorrenza dal 26 maggio 2025 e scadenza al 25 maggio 2028. Ne consegue che l'alienazione dell'azienda è programmata al termine del rapporto di affitto, ovvero in un arco temporale immediatamente successivo alla sua scadenza naturale.

In particolare, l'esercizio della proposta irrevocabile di acquisto da parte della società affittuaria, ovvero l'esperimento di una procedura competitiva ai sensi dell'art. 91 CCII, è previsto in un momento temporalmente prossimo alla scadenza del contratto di affitto, una volta intervenuta l'omologazione definitiva della proposta concordataria.

Il prezzo di cessione dell'azienda sarà pertanto incassato in un'unica soluzione all'atto del perfezionamento della vendita che, in base alla durata contrattuale dell'affitto e alle tempistiche procedurali ordinarie, è ragionevolmente

collocabile nell'esercizio 2028. Le risorse così conseguite confluiranno immediatamente nella disponibilità della società e verranno destinate al soddisfacimento del ceto creditorio secondo le modalità previste dal piano.

C. Incasso dei crediti commerciali (non contestati)

Ulteriore componente dell'attivo concordatario è rappresentata dall'incasso dei crediti non contestati esistenti alla data di riferimento del piano, comprensivi sia dei crediti commerciali verso clienti sia di altri crediti certi e determinati.

Alla data del 09/09/2025, l'ammontare complessivo dei crediti non contestati ritenuti effettivamente recuperabili è pari a **euro 140.830,00** importo determinato in modo prudenziale e coerente con quanto già valorizzato in ipotesi di liquidazione giudiziale. Tale importo risulta così composto:

- a) crediti di modesta entità verso clienti diversi da Acquedotto Pugliese S.p.A., per complessivi euro 19.158;
- b) credito vantato nei confronti di Acquedotto Pugliese S.p.A., pari ad euro 120.172, oggetto di definizione mediante accordo transattivo;
- c) credito verso l'amministratore per anticipazioni effettuate in favore della società, pari a euro 1.500.

Sotto il profilo temporale, le modalità di incasso delle predette poste risultano differenziate.

I crediti di modesta entità, per complessivi euro 19.158,00 nonché il credito verso l'amministratore pari a euro 1.500,00 risultano già in fase avanzata di recupero e si prevede che gli stessi vengano integralmente incassati anteriormente all'omologazione della proposta concordataria. Le relative somme, pari complessivamente a euro 20.658,00 confluiranno pertanto nella disponibilità della società in una fase iniziale della procedura e concorreranno alla formazione della provvista necessaria per l'avvio dell'esecuzione del piano.

Il credito residuo, pari a euro 120.172,00 è vantato nei confronti di Acquedotto Pugliese S.p.A. e trae origine da un contenzioso in corso, attualmente in fase avanzata di definizione mediante accordo transattivo. In considerazione dello stato delle interlocuzioni e delle tempistiche tecniche

ordinarie necessarie al perfezionamento dell'intesa, l'incasso di tale credito è previsto nel corso del secondo semestre dell'esercizio 2026.

Le somme derivanti dall'incasso del credito verso Acquedotto Pugliese S.p.A., una volta riscosse, saranno integralmente destinate al soddisfacimento del ceto creditorio secondo le modalità previste dal piano.

D. Il finanziamento soci prededucibile ex art. 101 CCII.

Come già illustrato, la società vanta nei confronti del Consorzio A.S.I. un credito di importo particolarmente rilevante, circa euro 18.000.000,00, attualmente oggetto di contenzioso.

Tale credito, pur essendo astrattamente idoneo a garantire l'integrale soddisfacimento del ceto creditorio perché supportato dalle consulenze svolte in sede di A.T.P., dalle consulenze di parte, dai pareri dei procuratori costituiti e dal parere della società di revisione E&Y, non è stato tenuto presente nell'ambito della proposta e costituisce/costituirà un surplus a favore dei creditori in caso di esito favorevole.

Infatti, e al fine di evitare che la proposta concordataria sia ancorata a flussi aleatori e temporalmente indeterminati, i soci di EMES S.r.l. (Axa srl, Ecolio srl e Forina Vincenzo) si sono determinati, subordinatamente alla definitività del provvedimento di omologazione, a versare la somma di euro 250.000,00 ai sensi dell'art. 101 CCII precisando che la quota astrattamente restituibile (pari all'80%) sarebbe stata effettivamente restituita solo nell'ipotesi in cui dal contenzioso (giudizialmente ovvero transattivamente) si fosse recuperata una somma netta non inferiore ad euro 500.000,00 ovvero quest'ultima fosse stata ricavata dalla cessione in sede competitiva del credito litigioso.

Il finanziamento è interamente destinato al soddisfacimento del ceto creditorio nell'ambito della presente proposta concordataria.

Tale apporto non costituisce valorizzazione anticipata del credito in contenzioso né presuppone il suo recupero ma rappresenta una misura autonoma di rafforzamento della base attiva concordataria che viceversa non vi sarebbe in caso di liquidazione giudiziale.

Il finanziamento è strutturato come apporto condizionato, con una disciplina di restituzione espressamente subordinata e limitata agli esiti del contenzioso

A.S.I., secondo un meccanismo che assicura in ogni caso la prevalenza dell'interesse dei creditori. In particolare:

- qualora all'esito dei contenziosi pervengano alla società somme nette complessivamente superiori a euro 500.000,00, i soci avranno diritto alla restituzione della maggior somma con i limiti dell'80% dell'importo finanziato³;
- qualora dall'esito dei contenziosi nei confronti del Consorzio ASI dovessero pervenire somme nette pari o inferiori a euro 500.000,00, nessuna restituzione dell'anticipazione sarà dovuta, neppure parziale, restando l'intero importo di euro 250.000,00 definitivamente acquisito alla massa a beneficio dei creditori.

Tale struttura consente, in ogni caso, di garantire con certezza al ceto creditorio una provvista minima pari a euro 250.000,00 indipendentemente dagli esiti e dai tempi del contenzioso A.S.I., sterilizzando l'alea giudiziaria e assicurando che eventuali recuperi futuri restino in larga parte destinati ai creditori.

Con riferimento alla tempistica del versamento della somma di euro 250.000,00, si prevede:

- euro 80.000,00 ante votazione;
- euro 70.000,00 nel corso del secondo semestre dell'esercizio 2026;
- euro 100.000,00 nel corso dell'esercizio 2027.

Le risorse così apportate confluiscono progressivamente nella disponibilità della società e vengono destinate al soddisfacimento dei creditori secondo le modalità previste dal piano, senza che la loro effettiva disponibilità o tempistica di incasso risulti in alcun modo subordinata agli esiti del contenzioso con il Consorzio A.S.I.

L'eventuale restituzione, anche solo parziale, dell'anticipazione ai soci finanziatori potrà avvenire esclusivamente in una fase successiva, subordinatamente all'effettivo incasso di somme dal contenzioso A.S.I. e nei

³ **A titolo esemplificativo. Ipotesi A):** incasso netto di Euro 600.000,00. La procedura restituirà ai soci la somma di euro 100.000,00 (perché inferiore all'80% di euro 250.000,00 ex art. 101 CCII) e incamererà l'importo di Euro 500.000,00.

Ipotesi B): incasso 800.000,00. La procedura restituirà ai soci la somma di Euro 187.500,00 (pari all'80% dell'importo finanziato di Euro 250.000,00) e tratterà la somma di euro 612.500,00.

limiti sopra indicati, senza incidere sulla certezza, sull'entità e sulla tempistica delle risorse destinate ai creditori come rappresentate nella presente proposta.

E. L'apporto di finanza esterna

Quale ulteriore componente certa dell'attivo concordatario, i soci di Emes srl hanno dichiarato e sono disponibili ad un distinto apporto di finanza, da considerare esterna perché non transiterà dal patrimonio della società. Apporto, questo, che i soci ritengono necessario e opportuno per il buon esito del tentativo di risanamento e non deteriore ristrutturazione del debito rispetto all'alternativa liquidatoria.

L'erogazione di tale finanza esterna, nella misura di euro 200.000,00, è espressamente subordinata alla definitiva omologazione della proposta di concordato preventivo e non è condizionata al verificarsi di ulteriori eventi o circostanze.

Il versamento della somma di euro 200.000,00, in considerazione dei programmati finanziamenti prededucibile, sarà versata:

- Quanto ad euro 70.000,00 nel corso dell'esercizio 2028.
- Quanto ad euro 700.000 nel corso dell'esercizio 2029.
- Quanto ad Euro 60.000,00 nel corso dell'esercizio 2030.

Le somme così apportate confluiranno nella disponibilità della procedura nei rispettivi esercizi di riferimento e verranno integralmente destinate al soddisfacimento del ceto creditorio secondo le modalità previste dal piano.

In sintesi, l'attivo concordatario è costituito da un insieme organico e coordinato di risorse, la cui disponibilità deriva da flussi certi (e che in gran parte non sarebbero presenti nell'eventuale liquidazione giudiziale).

Tale profilo (indubbiamente) non trascurabile, non è influenzato dall'esito del contenzioso con il Consorzio ASI che, se favorevole sul piano del diritto e del recuperato, si aggiungerà agli incassi concordatari con le precisazioni di cui retro; e, se sfavorevole, non inciderà sulla portata economica della proposta (garantita dai canoni, dal prezzo di cessione del ramo d'azienda, dai crediti

non in contestazione, dai finanziamenti soci prededucibili ma non restituibili nonché dalla finanza esterna apportata dai medesimi).

Nello specifico, le risorse concordatarie, complessivamente destinate al soddisfacimento del ceto creditorio, non saranno inferiori ad euro 690.830,00. E a tale base attiva certa potrebbero aggiungersi, quale elemento meramente eventuale e non presupposto della proposta, le somme recuperabili all'esito del contenzioso con il Consorzio A.S.I. (del valore massimo di circa Euro 18.000.000,00).

Ad ogni modo, e come già dedotto, la proposta concordataria risulta strutturata così da garantire la propria sostenibilità e convenienza anche nell'ipotesi in cui dai contenziosi non dovesse derivare alcunché.

La seguente tabella riepiloga le fonti concordatarie, la loro natura e la relativa tempistica di incasso, offrendo una rappresentazione unitaria e trasparente delle risorse base destinate al soddisfacimento del ceto creditorio.

FONTI CONCORDATARIE	VALORE	NATURA	INCASSO					
		NATURA	ANTE OMOLOGA (30/06/2026)	II SEM 2026	2027	2028	2029	2030
Canoni di affitto	30.000 €	F. INTERNA	5.000	10.000	10.000	5.000		
Cessione azienda	70.000 €	F. INTERNA				70.000		
Recupero crediti non contestati	140.830 €	F. INTERNA	20.659	120.172				
Anticipazione crediti contestati	250.000 €	F. INTERNA	80.000	70.000	100.000			
Finanza esterna	200.000 €	F. ESTERNA				70.000	70.000	60.000
Totale fonti sub. A)	690.830 €		105.659 €	200.172 €	110.000 €	145.000 €	70.000 €	60.000 €

A completamento del quadro complessivo della proposta concordataria, e in aggiunta alle risorse attive sopra illustrate, si evidenziano ulteriori tre elementi di rilievo, tutti espressamente subordinati alla definitiva omologazione della proposta, che determinano un significativo e immediato migliore soddisfacimento per il ceto creditorio, anche attraverso una consistente riduzione del passivo concorsuale.

In primo luogo, in forza del contratto di affitto d'azienda, il personale dipendente di EMES S.r.l. è transitato alle dipendenze della società affittuaria A3A Green Consulting S.r.l.

Orbene, subordinatamente alla definitiva omologazione della presente proposta di concordato preventivo, i dipendenti, in deroga alla disciplina generale che prevede la solidarietà, hanno manifestato la propria volontà di rinunciare ai crediti vantati per TFR nei confronti di EMES S.r.l., individuando quale unico debitore A3A Green Consulting S.r.l. .

Tale rinuncia comporta un abbattimento del passivo privilegiato in capo a EMES S.r.l. per complessivi euro 168.298,00 con un effetto diretto e immediato di miglioramento della percentuale di soddisfacimento dei restanti creditori.

In secondo luogo, sempre subordinatamente alla definitiva omologazione della proposta e al fine di garantire un miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali, i soci di EMES S.r.l. si sono impegnati a farsi integralmente carico delle competenze legali maturate dagli avv.ti Mimmo Renna e Giuseppe Dello Russo successivamente al 09/09/2025 (data di presentazione della domanda prenotativa); spese legali che, ovviamente e viceversa, essendo prededucibili ridurrebbero ulteriormente le risorse in favore dei creditori.

I professionisti incaricati, come da nota allegata, hanno infatti dichiarato di rinunciare a qualsivoglia ulteriore pretesa nei confronti di EMES S.r.l., individuando quale unico debitore per i compensi maturati i soci della società. Tale impegno consente di sterilizzare una voce di costo di rilevante entità che, in difetto, graverebbe sulla massa in prededuzione, con ulteriore beneficio per il ceto creditorio.

Nel loro complesso, i suddetti elementi, pur non configurandosi come attivo in senso stretto, producono un effetto economico equivalente all'incremento della base attiva, attraverso una drastica riduzione del passivo privilegiato, chirografario e prededucibile.

Essi concorrono in modo determinante a rendere la proposta concordataria più conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e costituiscono parte integrante dell'equilibrio complessivo del piano, essendo tutti espressamente subordinati alla definitiva omologazione dello stesso.

4.2 Le classi e il diritto di voto

Nel concordato in continuità aziendale la suddivisione dei creditori in classi è obbligatoria, ai sensi dell'art. 85, comma 3, CCII, con trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

Le classi saranno quindi distinte, come si vedrà meglio appresso, ed avranno diverse modalità e/o percentuali di soddisfazione.

Punto di partenza è la considerazione per cui le classi attenuano il principio della *par condicio creditorum*, nell'ottica di favorire una definizione della crisi di impresa sempre più improntata a criteri negoziali: il classamento dei creditori persegue lo scopo di derogare alla *par condicio* onde rendere la proposta più appetibile.

La funzione di base delle classi è consentire al debitore di prevedere trattamenti differenziati tra i creditori appartenenti a classi diverse, con il solo limite di garantire una parità di trattamento ai creditori appartenenti alla stessa classe.

La valutazione sul come formare le classi compete al debitore concordatario, sebbene la normativa entrata in vigore con il Codice della Crisi preveda la necessità di formare classi per i creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e – nel caso di concordato in continuità – devono anche essere suddivisi in classi le imprese minori chirografarie, nonché i creditori privilegiati non soddisfatti integralmente, in denaro in 180 giorni dall'omologazione.

Resta sempre di competenza del Tribunale la verifica della correttezza dei criteri utilizzati per la suddivisione in classi; Tribunale che, pertanto, non deve valutare la correttezza delle scelte ma solo i criteri, vale a dire dei principi che il debitore ha seguito nel predisporre le classi, tenendo conto dell'**omogeneità di posizione giuridica e interessi economici** (art. 2, comma 1, lett. r).

Nel concordato preventivo, dunque, l'omogeneità va riferita non solo alla posizione giuridica ma anche agli interessi economici, con la conseguenza che ciascuna classe deve essere formulata in base all'utilizzo di entrambi i requisiti richiamati dalla norma.

Il debitore può (non deve) riservare trattamenti differenziati soltanto a creditori appartenenti a classi diverse, mentre i creditori appartenenti alla stessa classe devono ricevere il medesimo trattamento.

La suddivisione dei creditori secondo la loro **posizione giuridica** va riferita alle già conosciute categorie dei creditori (prededucibili, privilegiati, chirografari e postergati).

Il requisito dell'omogeneità degli **interessi economici**, sganciato da parametri normativi di riferimento, si presenta di più difficile inquadramento potendo essere riferito sia alla fonte del credito (crediti nascenti da rapporti bancari, da contratti di somministrazione, crediti per forniture di beni, di servizi, etc.) che all'ammontare del credito ovvero all'epoca della formazione o della sua scadenza.

Inoltre, posta l'inalterabilità delle cause legittime di prelazione come stabilite dal legislatore (principio ribadito dall'art. 85, comma 4, CCII) - e al di fuori dell'ipotesi che accorda la possibilità di soddisfare in misura parziale i creditori privilegiati - la formazione delle classi interessa principalmente la categoria dei creditori chirografari e può prevedere che siano favoriti determinati gruppi rispetto ad altri, in virtù dell'omogeneità economica intercorrente tra i partecipanti.

Quanto ai motivi sottesi alla costruzione delle classi, oltre a quelle la cui costituzione è imposta dalla normativa di riferimento, si espone quanto segue.

In primo luogo, è palmare il criterio della omogeneità di posizioni giuridiche che ha ispirato la formazione delle suddette classi; come detto, il parametro della posizione giuridica richiama la classica distinzione tra crediti prededucibili, privilegiati e chirografari⁴. Le classi che vanno a formarsi, infatti, oltre le categorie dei crediti privilegiati pagati oltre il termine, sono costituite da creditori chirografari, sia *ab origine* che degradati.

Legittimati al voto sono, innanzitutto, i creditori chirografari *ab origine*, le cui ragioni si fondano ovviamente su titolo e causa anteriori alla data di pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese.

Per quanto concerne la posizione dei creditori con diritto di prelazione (privilegiati), la regola generale è quella del pagamento integrale non

⁴ Cass. Civ. 4 febbraio 2009 n. 2706

dilazionato e, pertanto, in ragione della loro sostanziale indifferenza al piano, non hanno diritto al voto.

Il Nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza, all'art. 85, co. 2, prevede che *"la suddivisione dei creditori in classi è obbligatoria per i creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate.*

Inoltre, Il Codice della Crisi e dell'Insolvenza, all'**art. 109, co. 5, quarto periodo** prevede che *<< i creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centoottanta giorni dall'omologazione, e purchè la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751bis n. 1, del Codice civile, il termine di cui al quarto periodo [180 giorni] è di trenta giorni. Se non ricorrono le condizioni di cui al terzo e quarto periodo, i creditori muniti di diritto di prelazione votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una apposita classe >>.*

Ne consegue che il creditore prelatizio è ammesso a votare se non soddisfatto integralmente, in denaro e 180 giorni dall'omologa (30 giorni per i creditori privilegiati ex art. 2751bis n. 1).

Nel caso che ci occupa, posta l'esistenza di una sostanziosa quota di passivo concordatario rappresentata da crediti privilegiati che devono essere falcidiati in ragione dell'incapienza del patrimonio aziendale, la suddivisione dei creditori secondo i parametri imposti dalla normativa viene effettuata nel modo che segue:

CLASSI	debito	importo ammesso al voto
CLASSE 1 - DEBITI VERSO DIPENDENTI E SINDACATI	35.615	35.615
CLASSE 2 - DEBITI VERSO PROFESSIONISTI	295.000	295.000
CLASSE 3 - DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	806.643	766.643
CLASSE 4 - DEBITI VERSO ENTI ASSISTENZIALI	25.820	23.820
CLASSE 5 - DEBITI VERSO ERARIO	1.255.171	1.175.171
CLASSE 6 - FORNITORI	4.512.449	4.162.449
CLASSE 7 - DEBITI IN CONTESTAZIONE	4.500.000	4.500.000

La composizione soggettiva delle classi è così costituita.

CLASSE 1

CLASSI	debito	importo ammesso al voto
CLASSE 1 - DEBITI VERSO DIPENDENTI E SINDACATI	35.615	35.615
RETR. - Distanto Angelo	6.910	6.910
RETR. - Renna Claudia	2.935	2.935
RETR. - Samuelli Luigi	6.962	6.962
RETR. - Carmagnola Provvidenza	2.479	2.479
Sindacati c/ritenute	16.329	16.329

Si tratta di creditori privilegiati ex art. 2751 bis n.1 (dipendenti e sindacati per ritenute) pagati integralmente sul valore di liquidazione. Sono ammessi al voto in quanto soddisfatti oltre trenta giorni dall'omologa ex art. 109, co 5 CCII.

CLASSE 2

CLASSI	debito	importo ammesso al voto
CLASSE 2 - DEBITI VERSO PROFESSIONISTI	295.000	295.000
Avv. Barbara Accettura (fatture da ricevere)	20.800	20.800
Avv. Mimmo Renna (fatture da ricevere)	31.200	31.200
Avv. Emanuele Virgintino (fatture da ricevere)	11.985	11.985
Studio ass. Forina Dello Russo (fatture da ricevere)	121.788	121.788
Dott.ssa Nichil Maria Rosaria (fatture da ricevere)	11.933	11.933
Dott.ssa Edvige Pascali (fatture da ricevere)	21.632	21.632
Studio ass. Lombardi Spazzoli (fatture da ricevere)	18.707	18.707
Dott.ssa Pascali Edvige	5.200	5.200
Studio ass Lombardi Spazzoli	21.354	21.354
Arnesano Eugenio	500	500
Advisor legale - Avv. Antonio Rucco	12.350	12.350
Advisor finanziario - Dott. Fabio Corvino	12.350	12.350
Attestatore - Dott. Giuseppe Tamborrino	5.200	5.200

Si tratta di creditori privilegiati ex art. 2751 bis n.2 (professionisti) ammessi al voto in quanto soddisfatti integralmente, in denaro ma oltre 180 giorni dall'omologazione.

CLASSE 3

CLASSI	debito	importo ammesso al voto
CLASSE 3 - DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	806.643	766.643
Inps no ruolo	90.958	90.958
Inps ruolo	675.685	675.685
Fondo maggiori debiti verso INPS	40.000	

Detta classe accoglie i crediti privilegiati INPS degradati a rango chirografario per incapacienza e chirografi ab origine ed ammessi al voto in quanto soddisfatti parzialmente attraverso le risorse rinvenienti dall'apporto di finanza esterna.

CLASSE 4

CLASSI	debito	importo ammesso al voto
CLASSE 4 - DEBITI VERSO ENTI ASSISTENZIALI	25.820	23.820
Inail no ruolo	4.044	4.044
Inail ruolo	19.776	19.776
Fondo maggiori debiti verso INAIL	2.000	

Detta classe accoglie i crediti privilegiati INAIL degradati a rango chirografario per incapacienza e chirografi ab origine ed ammessi al voto in quanto soddisfatti parzialmente attraverso le risorse rinvenienti dall'apporto di finanza esterna.

CLASSE 5

CLASSI	debito	importo ammesso al voto
CLASSE 5 - DEBITI VERSO ERARIO	1.255.171	1.175.171
Erario c/iva	178	178
Erario c/rit. lavoratori dipendenti	54.077	54.077
Erario c/rit. lavoratori autonomi	4.820	4.820
Erario c/imposte sostitutive TFR	5.508	5.508
Recupero somme DL 3/2020	338	338
Erario ruolo	1.408.089	1.408.089
Erario c/liquidazione iva 2025	- 15.849	- 15.849
Erario c/iva anni precedenti	- 279.772	- 279.772
Erario c/imposte sostitutive 730	- 2.210	- 2.210
Rinute subite su interessi attivi	- 8	- 8
Fondo maggiori debiti verso erario	80.000	-

Detta classe accoglie i crediti privilegiati nei confronti dell'Erario degradati a rango chirografario per incapacienza e chirografi ab origine ed ammessi al voto in quanto soddisfatti parzialmente attraverso le risorse rinvenienti dall'apporto di finanza esterna.

CLASSE 6

CLASSI	debito	importo ammesso al voto
CLASSE 6 - FORNITORI	4.512.449	4.162.449
ASI (fatture da ricevere)	100.000	100.000
Aquafor srl	107.219	107.219
Arpa Puglia	26.480	26.480
Axa srl	21.981	21.981
Cosmopol spa	5.160	5.160
DNV GL business assurance italia srl	2.500	2.500
Ecolio 2 srl	79.133	79.133
Ecolio srl	1.666.063	1.666.063
Enel Energia spa	1.020.502	1.020.502
Enel servizio elettrico nazionale spa	8.624	8.624
Hera comm srl	1.020.510	1.020.510
L&S software srl	2.087	2.087
Mad srl	70	70
Studio Effemme srl	90.815	90.815
Sulzer pumps wasterwater italy srl	11.224	11.224
Wind tre spa	82	82
Fondo maggiori debiti verso fornitori	350.000	-

Detta classe accoglie i creditori chirografari che hanno fornito beni e servizi in favore della società ricorrente e quindi accomunati da un medesimo interesse giuridico ed economico.

CLASSE 7

CLASSI	debito	importo ammesso al voto
CLASSE 7 - DEBITI IN CONTESTAZIONE	4.500.000	4.500.000
ASI in contestazione	4.500.000	4.500.000

Detta classe accoglie il credito chirografario potenziale di ASI nei confronti della ricorrente a seguito della definizione dei contenziosi pendenti.

Ai sensi dell'art. 109 co. 5 CCII primo e secondo periodo << *il concordato in continuità è approvato se tutte le classi votano a favore. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purchè abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe. In caso di mancata approvazione si applica l'articolo 112, comma 2* >>.

Dunque, a mitigare il rigore imposto dalla previsione di cui al citato art. 109 co. 5 CCII, nell'ipotesi in cui non sia raggiunta la maggioranza in tutte le classi, l'**art. 112 co. 2 CCII** prevede che << *Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore o, in caso di proposte concorrenti, con il suo consenso quando l'impresa non supera i requisiti di cui all'articolo 85, comma 3, secondo periodo, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) il valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7; c) nessun creditore riceve più*

dell'importo del proprio credito; d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori: 1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito; 2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione >>.

Con riferimento al debito erariale previdenziale, alla luce del nuovo Correttivo ter, << *il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie risulta non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale >>.*

4.3 Percentuali di soddisfo, modalità e tempi di esecuzione.

In ragione dei dati sopra rappresentati, le risorse minime che la Società ricorrente è in grado di mettere a disposizione dei propri creditori sociali, ai fini della loro soddisfazione, risulta pari ad € 690.830,00.

Le risorse per come sopra rappresentate sono da attribuirsi quanto ad € 490.830,00 quale finanza interna ed € 200.000 quale finanza esterna.

La Società, con la presente proposta, in conformità a quanto previsto dagli artt. 84 e segg. CCII, intende procedere al pagamento dei propri creditori, nei modi e nei tempi sotto riportati.

Attraverso le **risorse interne** (490.830,00) mediante l'applicazione della APR si propone:

- il pagamento integrale degli oneri prededucibili (€ 160.216) (*non votante*);
- il pagamento integrale dei creditori privilegiati ex art. 2751bis, co.1., n.1 c.c. (€ 35.615) (*rif. classe 1*);

- il pagamento integrale dei creditori privilegiati ex art. 2751bis, co.1., n.2 c.c. (€ 295.000) (rif. classe 2);

Attraverso **la finanza esterna** (€ 200.000) mediante l'applicazione della RPR si propone:

- il pagamento parziale (2,10%) del creditore privilegiato INPS (€ 16.940) (rif. classe 3);
- il pagamento parziale (2,10%) del creditore privilegiato INAIL (€ 544) (rif. classe 4);
- il pagamento parziale (2,05%) del creditore privilegiato ERARIO (€ 25.731) (rif. classe 5);
- il pagamento parziale (1,74%) dei fornitori chirografari (€ 78.517) (rif. classe 6);
- il pagamento parziale (1,74%) del fornitore chirografario in contenzioso ASI (€ 78.269) (rif. classe 7);

Le suddette somme si propone assegnarle ai creditori nei tempi sotto riportati.

CREDITORI	debito	% di soddisfazione	pagamento	TIMING DEI PAGAMENTI				
				2026	2027	2028	2029	2030
ONERI PREDEDUCIBILI (NON VOTANTE)	160.216	100,00%	160.216	160.216	-	-	-	-
Commissario	70.516	100,00%	70.516	70.516				
Advisor legale - Avv. Antonio Rucco	37.050	100,00%	37.050	37.050				
Advisor finanziario - Dott. Fabio Corvino	37.050	100,00%	37.050	37.050				
Attestatore - Dott. Giuseppe Tamborrino	15.600	100,00%	15.600	15.600				
CLASSE 1 - DEBITI VERSO DIPENDENTI E SINDACATI	35.615	100,00%	35.615	35.615	-	-	-	-
RETR. - Distanto Angelo	6.910	100,00%	6.910	6.910				
RETR. - Renina Claudia	2.935	100,00%	2.935	2.935				
RETR. - Samuelli Luigi	6.962	100,00%	6.962	6.962				
RETR. - Carmagnola Provvidenza	2.479	100,00%	2.479	2.479				
Sindacati c/ritenute	16.329	100,00%	16.329	16.329				
CLASSE 2 - DEBITI VERSO PROFESSIONISTI	295.000	100,00%	295.000	-	147.500	147.500	-	-
Avv. Barbara Accettura (fatture da ricevere)	20.800	100,00%	20.800		10.400	10.400		
Avv. Mimmo Renna (fatture da ricevere)	31.200	100,00%	31.200		15.600	15.600		
Avv. Emanuele Virgintino (fatture da ricevere)	11.985	100,00%	11.985		5.993	5.993		
Studio ass. Forina Dello Russo (fatture da ricevere)	121.788	100,00%	121.788		60.894	60.894		
Dott.ssa Nichil Maria Rosaria (fatture da ricevere)	11.933	100,00%	11.933		5.967	5.967		
Dott.ssa Edvige Pascali (fatture da ricevere)	21.632	100,00%	21.632		10.816	10.816		
Studio ass. Lombardi Spazzoli (fatture da ricevere)	18.707	100,00%	18.707		9.354	9.354		
Dott.ssa Pascali Edvige	5.200	100,00%	5.200		2.600	2.600		
Studio ass Lombardi Spazzoli	21.354	100,00%	21.354		10.677	10.677		
Arnesano Eugenio	500	100,00%	500		250	250		
Advisor legale - Avv. Antonio Rucco	12.350	100,00%	12.350		6.175	6.175		
Advisor finanziario - Dott. Fabio Corvino	12.350	100,00%	12.350		6.175	6.175		
Attestatore - Dott. Giuseppe Tamborrino	5.200	100,00%	5.200		2.600	2.600		

CLASSE 3 - DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	806.643	2,10%	16.940	-	-	8.470	8.470	-
Inps no ruolo	90.958	2,10%	1.910			955	955	
Inps ruolo	675.685	2,10%	14.189			7.095	7.095	
Fondo maggiori debiti verso INPS	40.000	2,10%	840			420	420	
CLASSE 4 - DEBITI VERSO ENTI ASSISTENZIALI	25.820	2,10%	542	-	-	271	271	-
Inail no ruolo	4.044	2,10%	85			42	42	
Inail ruolo	19.776	2,10%	415			208	208	
Fondo maggiori debiti verso INAIL	2.000	2,10%	42			21	21	
CLASSE 5 - DEBITI VERSO ERARIO	1.255.171	2,05%	25.731	-	-	12.866	12.866	-
Erario c/iva	178	2,05%	4			2	2	
Erario c/rit. lavoratori dipendenti	54.077	2,05%	1.109			554	554	
Erario c/rit. lavoratori autonomi	4.820	2,05%	99			49	49	
Erario c/imposte sostitutive TFR	5.508	2,05%	113			56	56	
Recupero somme DL 3/2020	338	2,05%	7			3	3	
Erario ruolo	1.408.089	2,05%	28.866			14.433	14.433	
Erario c/liquidazione iva 2025	- 15.849	2,05%	- 325			- 162	- 162	
Erario c/iva anni precedenti	- 279.772	2,05%	- 5.735			- 2.868	- 2.868	
Erario c/imposte sostitutive 730	- 2.210	2,05%	- 45			- 23	- 23	
Rinute subite su interessi attivi	- 8	2,05%	- 0			- 0	- 0	
Fondo maggiori debiti verso erario	80.000	2,05%	1.640			820	820	
CLASSE 6 - FORNITORI	4.512.449	1,74%	78.517	-	-	-	39.258	39.258
ASI (fatture da ricevere)	100.000	1,74%	1.740				870	870
Aquafor srl	107.219	1,74%	1.866				933	933
Arpa Puglia	26.480	1,74%	461				230	230
Axa srl	21.981	1,74%	382				191	191
BF Service srl	-	1,74%	-				-	-
Cosmopol spa	5.160	1,74%	90				45	45
DNV GL business assurance italia srl	2.500	1,74%	44				22	22
Ecolio 2 srl	79.133	1,74%	1.377				688	688
Ecolio srl	1.666.063	1,74%	28.989				14.495	14.495
Enel Energia spa	1.020.502	1,74%	17.757				8.878	8.878
Enel servizio elettrico nazionale spa	8.624	1,74%	150				75	75
Hera comm srl	1.020.510	1,74%	17.757				8.878	8.878
L&S software srl	2.087	1,74%	36				18	18
Mad srl	70	1,74%	1				1	1
Notaio Perrone Alessandro	-	1,74%	-				-	-
Studio Effemme srl	90.815	1,74%	1.580				790	790
Sulzer pumps wasterwater italy srl	11.224	1,74%	195				98	98
Wind tre spa	82	1,74%	1				1	1
Fondo maggiori debiti verso fornitori	350.000	1,74%	6.090				3.045	3.045
CLASSE 7 - DEBITI IN CONTESTAZIONE	4.500.000	1,74%	78.270	-	-	-	39.135	39.135
ASI in contestazione	4.500.000	1,74%	78.270				39.135	39.135
TOTALE PASSIVITA'	11.590.914		690.830	195.831	147.500	169.106	100.000	78.393

Le percentuali di soddisfazione sopra indicate rappresentano, pertanto, valori minimi garantiti sulla base dell'attivo concordatario certo. Esse sono suscettibili di incremento, nel rigoroso rispetto delle regole della priorità assoluta, in relazione all'eventuale esito favorevole dei contenziosi pendenti nei confronti del Consorzio A.S.I., ovvero all'eventuale cessione dei medesimi mediante procedure competitive, secondo quanto previsto dal piano e sotto il controllo dell'Autorità giudiziaria.

5. La proposta di Trattamento dei crediti tributari e contributivi

5.1 Oggetto

La Transazione Fiscale e previdenziale depositata agli Enti ha ad oggetto, i debiti "netti" relativi ai tributi ed ai relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza, assicurazione, aventi titolo e/o causa anteriore al 09/09/2025, "data di riferimento" questa assunta per la predisposizione del Piano e della Proposta di Concordato Preventivo.

Invero, la peculiare composizione del debito della Società impone una riflessione sugli strumenti di risoluzione della crisi che – nell'ambito di una procedura concordataria pendente – possono essere combinati in un'integrazione efficace.

Imprescindibile, dunque, diventa, il riferimento all'istituto della transazione fiscale e previdenziale, disciplinato dall'art. 88 CCII (rubricato "*trattamento dei crediti tributari e contributivi*"), il quale rappresenta una particolare procedura "transattiva" tra fisco ed enti previdenziali/assistenziali da un lato e contribuente dall'altro, avente ad oggetto la possibilità di pagamento in misura ridotta e/o dilazionata del credito tributario e previdenziale privilegiato, oltre che di quello chirografario; in effetti, la proposta transattiva, inserita nel piano allegato alla domanda di concordato, può avere contenuto vario, prevedendo il sacrificio parziale di determinati crediti o, in ogni caso ed indipendentemente dalla natura del credito, una dilazione temporale nel pagamento.

L'art. 88 CCII disciplina in via esclusiva il trattamento dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti di previdenza ed assistenza obbligatori, il quale trattamento, nel concordato preventivo, è soggetto a regole che presuppongono un concorso di tutti i creditori e il rispetto della *par condicio creditorum*.

Nell'assetto delineato dalla norma, tutti i crediti tributari sono falcidiabili, ferme restando le garanzie previste dall'art. 88 CCII, tra le quali appare rimarcato, in particolare, il ruolo dell'attestazione di un professionista terzo e indipendente. Inoltre, se i crediti vantati dalle agenzie fiscali o dagli enti

gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie sono assistiti da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento, nonché le eventuali garanzie, proposti per i crediti tributari e contributivi, non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei.

Per tutto quanto sopra, contestualmente al deposito del presente Piano, la società ricorrente ha proceduto a depositare domanda di transazione sia al competente Concessionario per la riscossione sia anche ad Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL, corredata dalla documentazione prevista dalla norma in commento, sottoponendo agli Enti la dilazione oltre 180 giorni dall'omologazione del concordato e con riferimento al credito erariale anche falcidia.

5.2. La ricognizione del debito "previdenziale" (INPS) alla data di riferimento

Ai fini della ricostruzione della propria posizione previdenziale, la Società ha acquisito l'estratto di ruolo aggiornato dall'Ente della Riscossione (**DOC. 1**). Ancorché richiesta, non risulta pervenuta la precisazione di credito pervenuta dall'Ente.

All'esito del riscontro della documentazione prevenuta, nonché delle verifiche interne e delle attività funzionali alla determinazione dei dati posti alla base del Piano e della Proposta di Concordato Preventivo, emerge che l'indebitamento previdenziale concorsuale della Società è pari a € 806.643 comprensivo di sanzioni ed interessi e di un fondo per maggiori debiti all'uopo creato.

Nella tabella che segue se ne offre analitico dettaglio.

DESCRIZIONE	valore contabile	rettifiche	debito
DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	766.643	40.000	806.643
Inps no ruolo	90.958	-	90.958
Inps ruolo	675.685	-	675.685
Fondo maggiori debiti verso INPS		40.000	40.000

5.3. La ricognizione del debito "assistenziale" (Inail) alla data di riferimento

Ai fini della ricostruzione della propria posizione assistenziale, la Società ha acquisito l'estratto di ruolo aggiornato dall'Ente della Riscossione (già **DOC. 1**). Ancorché richiesta, non risulta pervenuta la precisazione di credito pervenuta dall'Ente.

All'esito del riscontro della documentazione, nonché delle verifiche interne e delle attività funzionali alla determinazione dei dati posti alla base del Piano e della Proposta di Concordato Preventivo, emerge che l'indebitamento assistenziale concorsuale della Società è pari a **€ 25.904** comprensivo di sanzioni ed interessi.

Nella tabella che segue se ne offre analitico dettaglio.

DEBITI VERSO ENTI ASSISTENZIALI	23.820	2.000	25.820
Inail no ruolo	4.044		4.044
Inail ruolo	19.776		19.776
Fondo maggiori debiti verso INAIL		2.000	2.000

5.4. La ricognizione del debito "fiscale" (Agenzia delle Entrate) alla data di riferimento

Ai fini della ricostruzione della propria posizione fiscale, la Società ha chiesto ed acquisito dall'Agenzia delle Entrate competente la "Certificazione carichi pendenti risultanti al Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria" (**DOC. 2**). E' stato, altresì, verificato l'estratto di ruolo aggiornato dall'Ente della Riscossione (già **DOC.1**).

Considerati tutti i carichi certificati dall'Agenzia delle Entrate, nonché dall'analisi delle risultanze contabili è emerso che l'indebitamento fiscale concorsuale della Società alla data del 14/04/2025 è pari a **€ 1.255.171**.

Detto importo (comprensivo di sanzioni ed interessi) include, prudenzialmente, un fondo generico per maggiori imposte dovute (anche a titolo di sanzioni e interessi) di € 80.000.

Si eccepisce la compensazione ex art. 155 CCII relativamente ai crediti di natura fiscale esistenti alla data del 09/09/2025

Nel dettaglio l'esposizione debitoria fiscale è così rappresentata:

DESCRIZIONE	valore contabile	rettifiche	debito
DEBITI VERSO ERARIO	1.175.171	80.000	1.255.171
Erario c/iva	178	-	178
Erario c/rit. lavoratori dipendenti	54.077	-	54.077
Erario c/rit. lavoratori autonomi	4.820	-	4.820
Erario c/imposte sostitutive TFR	5.508	-	5.508
Recupero somme DL 3/2020	338	-	338
Erario ruolo	1.408.089	-	1.408.089
Erario c/liquidazione iva 2025	- 15.849	-	- 15.849
Erario c/iva anni precedenti	- 279.772	-	- 279.772
Erario c/imposte sostitutive 730	- 2.210	-	- 2.210
Rinute subite su interessi attivi	- 8	-	- 8
Fondo maggiori debiti verso erario		80.000	80.000

5.5. I privilegi "legali" che assistono l'indebitamento previdenziale, assistenziale e fiscale

I privilegi dell'indebitamento erariale e previdenziale sono così distribuiti:

- l'indebitamento concordatario complessivo verso **INPS** e **INAIL** è assistito, nel caso di specie, da privilegio generale mobiliare ex artt. 2753 2754 e 2778, n. 1, c.c.;
- l'indebitamento concordatario complessivo verso **Agenzia delle Entrate** è assistito, nel caso di specie, da privilegio generale mobiliare ex artt. 2752 e 2778, nn. 18 e 19, c.c..

5.6 Proposta di transazione fiscale e previdenziale e assistenziale

Di seguito si rappresentano e sintetizzano i termini della proposta di Transazione fiscale e previdenziale.

Posto che, alla data di riferimento (14/04/2025):

- ✓ l'indebitamento previdenziale (Inps) concordatario ammonta a complessivi **€ 806.643;**
- ✓ l'indebitamento assistenziale (Inail) concordatario ammonta a complessivi **€ 25.820;**
- ✓ l'indebitamento fiscale (Agenzia delle Entrate) concordatario ammonta a complessivi **€ 1.255.171.**

La Transazione fiscale e previdenziale prevede il pagamento parziale del debito previdenziale e assistenziale e parziale del debito fiscale con le modalità e i tempi in sintesi sotto riportati:

CREDITORI	debito	% di soddisfazione	pagamento	TIMING DEI PAGAMENTI				
				2026	2027	2028	2029	2030
CLASSE 3 - DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	806.643	2,10%	16.940	-	-	8.470	8.470	-
Inps no ruolo	90.958	2,10%	1.910			955	955	
Inps ruolo	675.685	2,10%	14.189			7.095	7.095	
Fondo maggiori debiti verso INPS	40.000	2,10%	840			420	420	
CLASSE 4 - DEBITI VERSO ENTI ASSISTENZIALI	25.820	2,10%	542	-	-	271	271	-
Inail no ruolo	4.044	2,10%	85			42	42	
Inail ruolo	19.776	2,10%	415			208	208	
Fondo maggiori debiti verso INAIL	2.000	2,10%	42			21	21	
CLASSE 5 - DEBITI VERSO ERARIO	1.255.171	2,05%	25.731	-	-	12.866	12.866	-
Erario c/iva	178	2,05%	4			2	2	
Erario c/rit. lavoratori dipendenti	54.077	2,05%	1.109			554	554	
Erario c/rit. lavoratori autonomi	4.820	2,05%	99			49	49	
Erario c/imposte sostitutive TFR	5.508	2,05%	113			56	56	
Recupero somme DL 3/2020	338	2,05%	7			3	3	
Erario ruolo	1.408.089	2,05%	28.866			14.433	14.433	
Erario c/liquidazione iva 2025	- 15.849	2,05%	- 325			- 162	- 162	
Erario c/iva anni precedenti	- 279.772	2,05%	- 5.735			- 2.868	- 2.868	
Erario c/imposte sostitutive 730	- 2.210	2,05%	- 45			- 23	- 23	
Rinute subite su interessi attivi	- 8	2,05%	- 0			- 0	- 0	
Fondo maggiori debiti verso erario	80.000	2,05%	1.640			820	820	

Tale percentuale risulta prudentiale e suscettibile di revisione in aumento all'eventuale esito favorevole del contenzioso con il Consorzio A.S.I. Le eventuali maggiori risorse verranno destinate nel rispetto della priorità assoluta ad INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate.

5.7. Convenienza della (proposta di) Transazione

La procedura di concordato preventivo di cui trattasi comporta per i creditori esiti complessivamente più favorevoli rispetto a quelli che deriverebbero loro da un'eventuale Liquidazione Giudiziale della Società; esiti che, tuttavia, il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha ricalibrato, essendo sufficiente la mancanza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale, secondo il principio di equivalenza o di non deteriorità del trattamento di cui all'art. 84, comma 1, e all'art. 87, comma 3, CCII.

Nel caso di specie, la Società non ha posto in essere, nel cosiddetto "periodo sospetto", atti di disposizione del proprio patrimonio né ha effettuato significativi pagamenti, se non quelli strettamente riconducibili alla gestione ordinaria e corrente. Tale circostanza priva l'alternativa della Liquidazione

Giudiziale di uno dei suoi principali elementi di potenziale vantaggio, rappresentato dalla possibilità di acquisire ulteriore attivo mediante l'esperimento di azioni revocatorie che, nel caso concreto, non appaiono realisticamente praticabili.

Inoltre, l'apporto di risorse a titolo di nuova finanza (euro 200.000,00) previsto dalla presente proposta concordataria consente la distribuzione ai creditori di un surplus rispetto a quanto sarebbe conseguibile in ambito liquidatorio, ancorché – lo si ribadisce – ai fini della valutazione di legittimità e convenienza della proposta il CCII ritenga sufficiente la dimostrazione della non deteriorità del trattamento riservato ai creditori.

Ai fini della valutazione della convenienza dell'opzione concordataria rispetto alle prospettive di soddisfo rinvenienti da una ipotetica Liquidazione Giudiziale, è sufficiente riprendere le considerazioni già espresse nei paragrafi precedenti, dalle quali emerge che:

- i valori presumibilmente realizzabili in caso di Liquidazione Giudiziale risultano pari a euro 148.674,00 oltre all'eventuale delta derivante dagli esiti dei contenziosi pendenti;
- i valori del passivo in ipotesi di Liquidazione Giudiziale risultano pari a euro 13.725.136;
- i valori realizzabili nell'ambito della presente proposta concordataria risultano pari a euro 690.830,00 oltre all'eventuale delta derivante dagli esiti dei contenziosi pendenti;
- i valori del passivo in ipotesi concordataria risultano pari a euro 11.590.914,00 anche per effetto delle rinunce e degli impegni assunti subordinatamente all'omologazione.

La convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria, caratterizzata da un'evidente contrazione e da un peggioramento del grado di soddisfazione dei creditori concorsuali, risulta pertanto dimostrata in modo sintetico ed oggettivo nelle tabelle che seguono, nelle quali viene rappresentata, nella prima, la soddisfazione conseguibile in

ambito liquidatorio e, nella seconda, quella derivante dall'esecuzione della proposta concordataria.

IPOTESI DI RIPARTO LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE			
CREDITORI	debito	% di soddisfazi one	pagamento
ONERI PREDEDUCIBILI	139.700	100,00%	139.700
Curatore	50.000	100,00%	50.000
Advisor legale - Avv. Antonio Rucco	37.050	100,00%	37.050
Advisor finanziario - Dott. Fabio Corvino	37.050	100,00%	37.050
Attestatore - Dott. Giuseppe Tamborrino	15.600	100,00%	15.600
CLASSE 1 - DEBITI VERSO DIPENDENTI E SINDACATI	220.713	4,07%	8.974
RETR. - Distanto Angelo	6.910	4,07%	281
RETR. - Renna Claudia	2.935	4,07%	119
RETR. - Samueli Luigi	6.962	4,07%	283
RETR. - Carmagnola Provvidenza	2.479	4,07%	101
TFR - Monsellato Rocco	34.974	4,07%	1.422
TFR - Romano Luigi	17.786	4,07%	723
TFR - Distanto Angelo	24.227	4,07%	985
TFR - Renna Claudia	31.111	4,07%	1.265
TFR - Samueli Luigi	31.863	4,07%	1.295
TFR - Carmagnola Provvidenza	28.337	4,07%	1.152
Sindacati c/ritenute	16.329	4,07%	664
Fondo maggiori debiti per TFR	16.800	4,07%	683
CLASSE 2 - DEBITI VERSO PROFESSIONISTI	295.000	0,00%	-
Avv. Barbara Accettura (fatture da ricevere)	20.800	0,00%	-
Avv. Mimmo Renna (fatture da ricevere)	31.200	0,00%	-
Avv. Emanuele Virgintino (fatture da ricevere)	11.985	0,00%	-
Studio ass. Forina Dello Russo (fatture da ricevere)	121.788	0,00%	-
Dott.ssa Nichil Maria Rosaria (fatture da ricevere)	11.933	0,00%	-
Dott.ssa Edvige Pascali (fatture da ricevere)	21.632	0,00%	-
Studio ass. Lombardi Spazzoli (fatture da ricevere)	18.707	0,00%	-
Dott.ssa Pascali Edvige	5.200	0,00%	-
Studio ass Lombardi Spazzoli	21.354	0,00%	-
Arnesano Eugenio	500	0,00%	-
Advisor legale - Avv. Antonio Rucco	12.350	0,00%	-
Advisor finanziario - Dott. Fabio Corvino	12.350	0,00%	-
Attestatore - Dott. Giuseppe Tamborrino	5.200	0,00%	-

CLASSE 3 - DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	806.643	0,00%	-
Inps no ruolo	90.958	0,00%	-
Inps ruolo	675.685	0,00%	-
Fondo maggiori debiti verso INPS	40.000	0,00%	-
CLASSE 4 - DEBITI VERSO ENTI ASSISTENZIALI	25.820	0,00%	-
Inail no ruolo	4.044	0,00%	-
Inail ruolo	19.776	0,00%	-
Fondo maggiori debiti verso INAIL	2.000	0,00%	-
CLASSE 5 - DEBITI VERSO ERARIO	1.255.171	0,00%	-
Erario c/iva	178	0,00%	-
Erario c/rit. lavoratori dipendenti	54.077	0,00%	-
Erario c/rit. lavoratori autonomi	4.820	0,00%	-
Erario c/imposte sostitutive TFR	5.508	0,00%	-
Recupero somme DL 3/2020	338	0,00%	-
Erario ruolo	1.408.089	0,00%	-
Erario c/liquidazione iva 2025	- 15.849	0,00%	-
Erario c/iva anni precedenti	- 279.772	0,00%	-
Erario c/imposte sostitutive 730	- 2.210	0,00%	-
Rinute subite su interessi attivi	- 8	0,00%	-
Fondo maggiori debiti verso erario	80.000	0,00%	-
CLASSE 6 - FORNITORI	4.512.449	0,00%	-
ASI (fatture da ricevere)	100.000	0,00%	-
Aquafor srl	107.219	0,00%	-
Arpa Puglia	26.480	0,00%	-
Axa srl	21.981	0,00%	-
BF Service srl	-	0,00%	-
Cosmopol spa	5.160	0,00%	-
DNV GL business assurance italia srl	2.500	0,00%	-
Ecolio 2 srl	79.133	0,00%	-
Ecolio srl	1.666.063	0,00%	-
Enel Energia spa	1.020.502	0,00%	-
Enel servizio elettrico nazionale spa	8.624	0,00%	-
Hera comm srl	1.020.510	0,00%	-
L&S software srl	2.087	0,00%	-
Mad srl	70	0,00%	-
Notaio Perrone Alessandro	-	0,00%	-
Studio Effemme srl	90.815	0,00%	-
Sulzer pumps wastewater italy srl	11.224	0,00%	-
Wind tre spa	82	0,00%	-
Fondo maggiori debiti verso fornitori	350.000	0,00%	-
CLASSE 7 - DEBITI IN CONTESTAZIONE	4.500.000	0,00%	-
ASI in contestazione	4.500.000	0,00%	-

FINANZIAMENTI DA TERZI	1.969.641	0,00%	-
Socio AXA c/finanziamento	735.746	0,00%	-
Socio Forina c/finanziamento	4.420	0,00%	-
Socio Ecolio c/finanziamento	1.229.475	0,00%	-
TOTALE PASSIVITA'	13.725.136		148.674

IPOTESI DI RIPARTO CONCORDATO PREVENTIVO

CREDITORI	debito	% di soddisfazi one	pagamento
------------------	---------------	------------------------------------	------------------

ONERI PREDEDUCIBILI (NON VOTANTE)	160.216	100,00%	160.216
Commissario	70.516	100,00%	70.516
Advisor legale - Avv. Antonio Rucco	37.050	100,00%	37.050
Advisor finanziario - Dott. Fabio Corvino	37.050	100,00%	37.050
Attestatore - Dott. Giuseppe Tamborrino	15.600	100,00%	15.600

CLASSE 1 - DEBITI VERSO DIPENDENTI E SINDACATI	35.615	100,00%	35.615
RETR. - Distanto Angelo	6.910	100,00%	6.910
RETR. - Renna Claudia	2.935	100,00%	2.935
RETR. - Samueli Luigi	6.962	100,00%	6.962
RETR. - Carmagnola Provvidenza	2.479	100,00%	2.479
Sindacati c/ritenute	16.329	100,00%	16.329

CLASSE 2 - DEBITI VERSO PROFESSIONISTI	295.000	100,00%	295.000
Avv. Barbara Accettura (fatture da ricevere)	20.800	100,00%	20.800
Avv. Mimmo Renna (fatture da ricevere)	31.200	100,00%	31.200
Avv. Emanuele Virgintino (fatture da ricevere)	11.985	100,00%	11.985
Studio ass. Forina Dello Russo (fatture da ricevere)	121.788	100,00%	121.788
Dott.ssa Nichil Maria Rosaria (fatture da ricevere)	11.933	100,00%	11.933
Dott.ssa Edvige Pascali (fatture da ricevere)	21.632	100,00%	21.632
Studio ass. Lombardi Spazzoli (fatture da ricevere)	18.707	100,00%	18.707
Dott.ssa Pascali Edvige	5.200	100,00%	5.200
Studio ass Lombardi Spazzoli	21.354	100,00%	21.354
Arnesano Eugenio	500	100,00%	500
Advisor legale - Avv. Antonio Rucco	12.350	100,00%	12.350
Advisor finanziario - Dott. Fabio Corvino	12.350	100,00%	12.350
Attestatore - Dott. Giuseppe Tamborrino	5.200	100,00%	5.200

CLASSE 3 - DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	806.643	2,10%	16.940
Inps no ruolo	90.958	2,10%	1.910
Inps ruolo	675.685	2,10%	14.189
Fondo maggiori debiti verso INPS	40.000	2,10%	840

CLASSE 4 - DEBITI VERSO ENTI ASSISTENZIALI	25.820	2,10%	542
Inail no ruolo	4.044	2,10%	85
Inail ruolo	19.776	2,10%	415
Fondo maggiori debiti verso INAIL	2.000	2,10%	42
CLASSE 5 - DEBITI VERSO ERARIO	1.255.171	2,05%	25.731
Erario c/iva	178	2,05%	4
Erario c/rit. lavoratori dipendenti	54.077	2,05%	1.109
Erario c/rit. lavoratori autonomi	4.820	2,05%	99
Erario c/imposte sostitutive TFR	5.508	2,05%	113
Recupero somme DL 3/2020	338	2,05%	7
Erario ruolo	1.408.089	2,05%	28.866
Erario c/liquidazione iva 2025	- 15.849	2,05%	- 325
Erario c/iva anni precedenti	- 279.772	2,05%	- 5.735
Erario c/imposte sostitutive 730	- 2.210	2,05%	- 45
Rinute subite su interessi attivi	- 8	2,05%	- 0
Fondo maggiori debiti verso erario	80.000	2,05%	1.640
CLASSE 6 - FORNITORI	4.512.449	1,74%	78.517
ASI (fatture da ricevere)	100.000	1,74%	1.740
Aquafor srl	107.219	1,74%	1.866
Arpa Puglia	26.480	1,74%	461
Axa srl	21.981	1,74%	382
BF Service srl	-	1,74%	-
Cosmopol spa	5.160	1,74%	90
DNV GL business assurance italia srl	2.500	1,74%	44
Ecolio 2 srl	79.133	1,74%	1.377
Ecolio srl	1.666.063	1,74%	28.989
Enel Energia spa	1.020.502	1,74%	17.757
Enel servizio elettrico nazionale spa	8.624	1,74%	150
Hera comm srl	1.020.510	1,74%	17.757
L&S software srl	2.087	1,74%	36
Mad srl	70	1,74%	1
Notaio Perrone Alessandro	-	1,74%	-
Studio Effemme srl	90.815	1,74%	1.580
Sulzer pumps wastewater italy srl	11.224	1,74%	195
Wind tre spa	82	1,74%	1
Fondo maggiori debiti verso fornitori	350.000	1,74%	6.090
CLASSE 7 - DEBITI IN CONTESTAZIONE	4.500.000	1,74%	78.271
ASI in contestazione	4.500.000	1,74%	78.271
TOTALE PASSIVITA'	11.590.914		690.831

È evidente, dunque, che la proposta di concordato in continuità indiretta formulata da E.M.E.S. srl garantisce una maggiore convenienza rispetto all'alternativo scenario liquidatorio per tutti i creditori sociali, giacché esso consente di aumentare le risorse da assegnare a ciascun creditore sociale. In disparte da tutto quanto sopra, è evidente che la proposta di concordato preventivo per come sopra formulata garantisce la salvaguardia del valore "azienda" nonché i livelli occupazionali.

In definitiva, le conseguenze di uno scenario liquidatorio alternativo al Concordato Preventivo sarebbero, in termini soddisfatti, indubbiamente mortificanti per INPS e INAIL nonché per Agenzia delle Entrate, oltre che per tutti i creditori chirografari.

Ed infatti sia INPS, INAIL e AGENZIA DELLE ENTRATE sarebbero totalmente incapienti in ipotesi di liquidazione giudiziale rispetto alla percentuale di soddisfazione oggi offerta nella presente procedura concordataria (2,10% in favore di INPS e INAIL e 2,05% in favore di ERARIO..

Tale percentuale risulta prudenziale e suscettibile di revisione in aumento, tenuto conto delle aspettative di recupero del credito nei confronti del Consorzio ASI.

Il piano concordatario proposto prevede dunque la soddisfazione parziale dei tributi e dei relativi accessori in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione giudiziale, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni sui quali sussiste la causa di prelazione, nonché la sussistenza di un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, così come attestato dal dott. Giuseppe Tamborrino ex art. 88, co. 2 CCII.

La presente proposta di transazione fiscale e previdenziale, nonché il Piano e la Proposta di concordato preventivo, devono, in definitiva, ritenersi convenienti per l'Inps per l'Inail nonché per l'Agenzia delle Entrate a rispetto di un'ipotesi di liquidazione "giudiziale" (scenario alternativo al qui proposto concordato preventivo con continuità aziendale).

L'Agenzia delle Entrate, nell'analisi della presente proposta, deve valutare, come precisa la Circolare n. 40/E del 2008, *"l'effettiva possibilità di una migliore soddisfazione del credito erariale in sede di accordo transattivo, (...) tenendo conto dei principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa nonché della tutela degli interessi erariali"*, nonché *"anche gli altri interessi coinvolti nella gestione della crisi, quali, ad esempio, la difesa dell'occupazione, la continuazione dell'attività produttiva, la complessiva esposizione debitoria dell'impresa, oltre alla sua generale situazione finanziaria e patrimoniale"*.

Anche la successiva Circolare n. 20/E del 16 aprile 2010, ha posto l'attenzione *"in ordine all'esigenza di dare adeguata rilevanza all'attività necessaria al fine di addivenire, ove ne ricorrano i presupposti, alle transazioni fiscali"*, sottolineando come *"in presenza di situazioni di crisi aziendali, sia prodromiche alla dichiarazione di fallimento sia evidenziate in una proposta di concordato preventivo, lo strumento della transazione può infatti rivelarsi decisivo per garantire l'effettivo introito di somme dovute all'Erario in misura certamente superiore (ed in tempi ovviamente più rapidi) rispetto a quanto potrebbe avvenire, con le ordinarie modalità di riscossione, in caso di fallimento del contribuente"*, nonché ha evidenziato che l'interesse pubblico alla riscossione dei tributi deve essere temperato con *"l'eguale rilevante interesse alla conservazione delle imprese in grado di rappresentare realtà ancora produttive, salvaguardando nel contempo i livelli di occupazione"*, interesse che qui ben potrebbe essere tutelato grazie al buon esito del proposto concordato preventivo.

Tutto quanto sopra premesso, la Società E.M.E.S srl, per come sopra rappresentata e difesa, anche al fine di addivenire ad una soluzione che possa preservare al meglio gli interessi di tutte le parti coinvolte

PROPONE

all'Inps all'Inail e all'Agenzia delle Entrate di Lecce, ai sensi dell'art. 88 CCII la proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi per come sopra descritta, nell'ambito della procedura di concordato preventivo ex artt. 40 e 84 co.3 CCII depositata dalla Società dinanzi al Tribunale di Lecce e qui allegata in copia e

OFFRE

1. il pagamento al **2,10%** dei debiti in favore di **Inps pari ad € 16.940,00 (da versarsi nella misura del 50% entro il 2028 e del residuo 50% entro il 2029)**
2. il pagamento al **2,10%** dei debiti in favore di **Inail pari ad € 542,00 (da versarsi nella misura del 50% entro il 2028 e del residuo 50% entro il 2029)**
3. il pagamento al **2,05%** dei debiti privilegiati in favore di **Agenzia delle Entrate pari a € 25.731, (da versarsi nella misura del 50% entro il 2028 e del residuo 50% entro il 2029)**

Tutti i pagamenti verranno effettuati, in ogni caso, successivamente all'Omologazione del Concordato Preventivo.

Con Osservanza.

Lecce, 22/01/2026

Avv. Antonio Rucco

Prov. Avv. Salvatore De Vitis

Si allega:

1. Estratto di Ruolo Agenzia delle Entrate Riscossione;
2. Certificazione unica debiti tributari;
3. Ricorso ex art. 40 e 84 CCII
4. Attestazione professionista indipendente